RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 194/84 *

I — Gli antefatti e la fase scritta

1. L'art. 52 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e all'adattamento dei trattati recita:

« I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entità, dall'adesione fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1° gennaio 1981.

I capitali depositati su ogni conto bloccato al 1° gennaio 1981 o che possono essere versati su conti tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e per una metà dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa.

Al 1° gennaio 1986 saranno aboliti i conti bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali ».

L'art. 49, n. 1, dello stesso atto recita:

« La Repubblica ellenica può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli artt. da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'art. 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'art. 67 del trattato CEE ».

2. La legislazione ellenica, nella fattispecie l'art. 13 della legge d'urgenza del 4/14 aprile 1939, n. 1704 che modifica ed integra la legge d'urgenza n. 33 del 1936 e le altre leggi in materia di tutela della moneta nazionale (GU ellenica, fascicolo I, pag. 149), dispone quanto segue:

« 1. Tutti i crediti in generale di persone che risiedono all'estero, esigibili in Grecia, crediti che non scaturiscono da rimesse in base a libero cambio effettuate dopo il 26 aprile 1932 a favore di società, banche, persone fisiche e giuridiche, si considerano bloccati.

(...)

Del pari si considerano bloccate le obbligazioni e le azioni greche che si trovano in Grecia e di proprietà di persone residenti all'estero.

(...)

3. Per lo sblocco e l'impiego dei crediti e dei titoli bloccati di cui sopra è necessaria l'autorizzazione della Banca di Grecia, la cui responsabilità non può essere coinvolta né in caso di autorizzazione né in caso di rifiuto dell'autorizzazione stessa.

(...) »

3. Ritenendo la disciplina ellenica summenzionata non conforme all'art. 52 dell'atto di adesione, la Commissione, con lettera del 15 marzo 1983, invitava il governo ellenico a

* Lingua processuale: il greco.

presentarle entro il termine di due mesi le osservazioni relative all'inosservanza del diritto comunitario di cui gli si faceva carico.

Essendo rimasta questa lettera senza esito, il 31 gennaio 1984 la Commissione emetteva il parere motivato ai sensi dell'art. 169 del trattato, con cui si invitava la Repubblica ellenica ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi nel termine di un mese a decorrere dalla notifica dell'avviso stesso.

Trascorso questo termine senza che alcun provvedimento venisse adottato, la Commissione, con atto del 10 luglio 1984, ha promosso il presente ricorso.

4. Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1984.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di liberalizzare progressivamente i conti bloccati in Grecia di proprietà dei residenti negli altri Stati membri, secondo le scadenze contemplate dall'art. 52 dell'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di detto articolo;

— porre le spese a carico della Repubblica ellenica.

La *Repubblica ellenica* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che, sbloccando secondo le scadenze previste dall'art. 52 dell'atto di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee i conti bloccati in Grecia di proprietà di persone residenti negli altri Stati membri, sicché i titolari di questi conti possono liberamente utilizzare in Grecia l'importo in dracme dei conti così sbloccati, la Repubblica ellenica non è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo summenzionato;

— porre le spese processuali a carico della Commissione.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Secondo la *Commissione*, emerge dall'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704/1939, sempre vigente nella Repubblica ellenica, che questa non ha operato la liberalizzazione progressiva dei conti bloccati in Grecia appartenenti a residenti in altri Stati membri attuali della Comunità, contrariamente agli obblighi che scaturiscono dall'art. 52 dell'atto di adesione.

Quanto all'interpretazione da fornire per l'art. 52 già ricordato, la Commissione illustra anzitutto la questione dei conti bloccati. Questa espressione non è definita in nessun atto comunitario, sarebbe perciò necessario fare appello alle caratteristiche ordinarie di detti conti nel settore monetario e in quello del controllo dei cambi. La definizione generalmente accolta è quella secondo cui i conti bloccati consistono in depositi di somme di denaro appartenenti a persone non residenti,

— che non possono essere trasferite liberamente fuori dal paese;

— che non possono essere impiegate nel paese salvo per alcuni usi limitati e previa autorizzazione delle autorità bancarie centrali.

Di queste due restrizioni, la non trasferibilità dei fondi all'estero è la più importante, poiché a partire dal momento in cui i fondi possono essere trasferiti liberamente, non vi sarebbero più veri e propri problemi pratici.

La Commissione ritiene quindi che l'art. 52 dell'atto di adesione vada interpretato nel senso che impone alla Repubblica ellenica non solo di liberalizzare i conti in questione per farne impiego in Grecia, ma anche di renderli interamente convertibili, per un libero rimpatrio dei fondi secondo le scadenze stabilite e comunque entro il 1° gennaio 1986.

Questo modo di vedere sarebbe corroborato dall'art. 49 dell'atto di adesione, in virtù del quale la Repubblica ellenica può differire in determinate condizioni la liberalizzazione dei movimenti di capitali contemplata dalle direttive dell'11 maggio 1960 e del 18 dicembre 1962, emanate per la messa in atto dell'art. 67 del trattato.

Gli artt. 49 e 52 sono entrambi inseriti nel titolo e nel capitolo dell'atto di adesione *intitolati* rispettivamente « La libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali » e « I movimenti di capitali e le transazioni invisibili ». Se l'art. 52 prescrivesse soltanto l'obbligo di autorizzare il libero impiego in Grecia dei fondi bloccati, questa disposizione sarebbe fuori posto in questo *titolo*, poiché la capacità di disporre liberamente del proprio denaro nel paese in cui i fondi sono depositati non implica alcun movimento di capitale.

D'altro canto, emerge dalle direttive per la messa in atto dell'art. 67 del trattato, alle quali l'art. 49 dell'atto di adesione fa rinvio, che esse mirano a risolvere il problema dell'ottenimento obbligatorio dell'autorizzazione del controllo dei cambi per i movimenti di capitali e non quello della libertà dell'uso normale dei fondi nel paese allorché questi sono depositati su conti bloccati.

A questo proposito, è opportuno osservare in particolare il fatto che la lista A dell'allegato I alla seconda direttiva del Consiglio 18 dicembre 1962, 63/21, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'art. 67 del trattato (GU 1963, pag. 62), comprende tra le operazioni da liberalizzare senza condizioni i « trasferimenti frazionati di fondi bloccati appartenenti a non residenti, da parte dei loro detentori in caso di particolare disagio » nonché « i trasferimenti annui di fondi bloccati verso un altro Stato membro da parte di un non residente titolare di un conto, (...) ». Ciò metterebbe in luce che i conti bloccati devono essere soppressi in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro che ha aderito alla Comunità e che ha siffatti conti alla data dell'adesione, senza aver previsto una disciplina particolare nel trattato di adesione, si accolla obblighi corrispondenti. Ne consegue che l'art. 52 del trattato di adesione ha lo scopo di collocare la Repubblica ellenica nella stessa situazione degli altri Stati membri. Ciò non si verificherebbe se questa dovesse solo liberare detti conti nel territorio nazionale.

2. Il *governo ellenico* illustra anzitutto la portata dell'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704/1939. In virtù di questa disposizione, tutti i crediti di persone residenti all'estero, esigibili in Grecia e che non scaturiscono da un cambio libero sono considerati bloccati e il soddisfacimento da parte del debitore del debito corrispondente a siffatto credito è giuridicamente valido solo mediante depo-

sito dell'importo del credito su un conto bloccato.

Ne consegue che per l'apertura di un conto bloccato bisogna che sussistano le seguenti condizioni:

— il titolare (indipendentemente dalla sua cittadinanza, che può quindi anche essere cittadino greco) deve avere la residenza fuori dalla Grecia;

— il suo credito non scaturisce da un cambio libero, vale a dire da divise importate in Grecia e convertite volontariamente in dracme (vale a dire senza alcun obbligo di conversione in dracme e di integrazione nel sistema bancario greco). Ciò si verifica, ad esempio, per i fondi ricavati dalla vendita di immobili ubicati in Grecia; con proventi da fonti non acquisite mediante divise in libero cambio convertite in dracme; da indennizzi per espropriazione d'immobili; da somme assegnate mediante sentenza; da rimborsi di imposte indebitamente versate di somme acquisite a titolo ereditario, sempreché le imposte non siano state versate e i beni ereditari non siano stati acquisiti mediante divise in libero cambio convertite in dracme.

Questo studio mette in evidenza che il principale parametro per l'applicazione della legislazione di cui trattasi è il luogo di residenza dell'interessato. Ne scaturisce inoltre che non si aprono conti bloccati in forza della disposizione summenzionata solo per dracme acquisite in seguito all'importazione di divise in cambio libero. Anzi, se il residente all'estero è titolare di un conto redatto in dracme, acquisite mediante importazione di divise in cambio libero, da un lato il debitore non è tenuto né ha il diritto di versare fondi su un conto bloccato per soddisfare il proprio debito e dall'altro il mutuante ha il diritto di riscuoterli direttamente dal debitore e di non depositarli nemmeno presso una banca. Se lo fa, l'importo in dracme così risultante non viene accreditato su un conto bloccato e può essere prelevato liberamente per venire impiegato in Grecia senza autorizzazione preventiva della Banca di Grecia.

Esiste quindi in Grecia una duplice categoria di conti per le persone non residenti in Grecia, vale a dire i conti bloccati e i conti non bloccati, e l'unica differenza sta nell'origine dei fondi depositati: i conti alimentati con fondi importati in cambio libero non sono bloccati, però i fondi depositati su un siffatto conto non possono semplicemente essere esportati senza autorizzazione della Banca di Grecia.

Quanto alla nozione di « conto bloccato », il governo ellenico sostiene che, non essendovi definizione comunitaria, è opportuno ricorrere alla normativa ellenica, più precisamente all'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704/1939. L'art. 52 dell'atto di adesione contempla infatti specificamente la soppressione dei conti bloccati ai sensi dell'art. 13, ma non riguarda altri fondi che, pur essendo soggetti ad un divieto di esportazione, non sono bloccati in virtù della legge d'urgenza. Di conseguenza, l'art. 52 va interpretato nel senso che mira semplicemente all'abrogazione graduale dell'art. 13 della legge d'urgenza per quanto riguarda i resi-

denti negli Stati membri e non già alla possibilità di trasferire i fondi liberati all'estero. Questi fondi possono soltanto esser trasferiti alle condizioni contemplate dalle due direttive emanate per l'applicazione dell'art. 67 del trattato allorché queste sono state trasposte nel diritto nazionale.

Il punto di vista opposto sostenuto dalla Commissione porrebbe la Repubblica ellenica in una posizione meno favorevole rispetto agli altri Stati membri, in quanto essa sarebbe obbligata a autorizzare, a decorrere dal 1° gennaio 1986, l'esportazione di capitali ai quali si riferisce la legge d'urgenza, ma non già le transazioni liberate in virtù delle due direttive sul movimento dei capitali.

Il governo ellenico precisa di aver iniziato dal 1° gennaio 1981, conformemente al programma fissato dall'art. 52 dell'atto di adesione, a liberalizzare progressivamente i crediti bloccati, a richiesta degli interessati e previa verifica della loro residenza. Dal 1° gennaio 1986, l'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704/1939 non è più applicabile nei confronti di coloro che dimostrano di risiedere sul territorio della Comunità.

IV — Risposte alle domande della Corte

1. Rispondendo ad una domanda rivolta dalla Corte, la *Commissione* ha dichiarato che gli artt. 49 e 53 dell'atto di adesione (sezione I del capitolo 2 intitolato « I movimenti di capitali ») contengono disposizioni che autorizzano la Repubblica ellenica a differire la liberalizzazione dei movimenti di capitali fino al 31 dicembre 1985 al massimo, in deroga alle disposizioni della prima e della seconda direttiva per l'applicazione dell'art. 67 del trattato. L'art. 52 ha quindi lo scopo di fissare le condizioni alle quali le disposizioni relative ai conti bloccati verrano applicate durante il periodo transitorio terminato il 31 dicembre 1985.

La Commissione precisa, a questo proposito, che l'impiego in uno Stato membro di depositi liquidi appartenenti a residenti in altri Stati membri è disciplinato, per i pagamenti correnti, dall'art. 106 del trattato CEE e, per le operazioni di capitale, dalle direttive summenzionate che mirano a garantire la liberalizzazione progressiva del trasferimento (rimpatrio) di tutti i depositi liquidi appartenenti a non residenti.

L'intepretazione secondo la quale l'art. 52 dell'atto di adesione mira alla liberalizzazione del trasferimento e dell'impiego dei fondi (conti) bloccati per le operazioni di capitale liberalizzate conformemente al diritto comunitario è corroborata da tutte le disposizioni della sezione I del capitolo 2 e in particolare dall'art. 51, n. 2, relativo al rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari in Grecia. Questa disposizione non avrebbe senso se l'art. 52 avesse lo scopo di liberalizzare i fondi (conti) bloccati solo per la loro utilizzazione in Grecia.

Di conseguenza la Commissione ritiene che la liberalizzazione dei conti bloccati che esistevano in Grecia sia disciplinata dall'art. 52 dell'atto di adesione, sicché a decorrere dal 1° gennaio 1986 la Repubblica ellenica — come gli altri Stati membri — non è più autorizzata a mantenere o a costituire dei conti bloccati scaturenti dal prodotto della liquidazione di operazioni menzionate negli elenchi A, B e C delle direttive.

2. Il *governo ellenico* ha dichiarato, rispondendo alle domande della Corte, che in Grecia l'unica categoria di conti bloccati è quella disciplinata dall'art. 13 della legge d'urgenza n. 1704/1939 come modificato dall'art. 7 della legge n. 128/1975. Affinché la disposizione litigiosa sia applicabile è necessario, da un lato, che esista un credito che non scaturisce dal libero cambio (vale a dire non necessariamente integrato nel sistema bancario greco) e, dall'altro, che il titolare sia residente all'estero (indipendentemente dalla sua cittadinanza). A questo proposito non si fa alcuna distinzione tra conti bloccati appartenenti a residenti negli Stati membri e conti analoghi appartenenti a residenti in paesi terzi.

Il governo ellenico ha indicato inoltre che, con l'atto amministrativo n. 692 della Banca di Grecia dell'11 febbraio 1986 sono stati liberalizzati sotto il profilo del cambio, secondo il programma dell'art. 52 dell'atto di adesione, i conti bloccati appartenenti a residenti della CEE qualora si tratti di capitali a carattere personale, vale a dire i capitali provenienti da doni e dotazioni di qualsiasi indole, di doti e successioni. Inoltre, mediante il decreto presidenziale n. 170 del 19 maggio 1986, i movimenti di capitale tra la Grecia e gli altri Stati membri sono stati liberalizzati, salva restando la decisione della Commissione delle Comunità europee del 22 novembre 1985 che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare talune misure di salvaguardia in virtù dell'art. 108, n. 3, del trattato.

Di conseguenza, le disposizioni della legge d'urgenza n. 1704/1939 non potranno essere applicate in futuro nei confronti dei residenti negli Stati membri della CEE a condizione che i loro crediti si ricolleghino a un movimento di capitali liberalizzato in forza del diritto comunitario o riguardino capitali a carattere personale.

U. Everling
giudice relatore